

I permessi orari per visite, se utilizzati del personale a tempo determinato, che regime giuridico seguono?

Data: 15/10/2021

Area Tematica: Personale a.t.a.

Argomenti: ♦ Personale/assenze: visita medica e certificati

Keywords:

#pbb #permesso #giornata #decurtazione #visita #trattamento #orario #comporto #assenza #terapia #fruire

Domanda

I permessi orari per visite del personale a tempo determinato sono retribuiti?

Risposta

Il riferimento del quesito è ai permessi orari per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici disciplinati dall'art. 33 del CCNL 2018 e fruibili dal personale ATA sia di ruolo che a tempo determinato.

Il comma 1 prevede Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

I permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

I permessi orari di cui sopra:

- a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
- b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

Pertanto:

- 1) in caso di permessi di durata inferiore all'intera giornata lavorativa (es. 2 ore): non vi è decurtazione del trattamento accessorio;
- 2) in caso di permessi di durata pari all'intera giornata lavorativa: vi è decurtazione del trattamento accessorio.

In definitiva, la trattenuta dell'accessorio viene operata solo ed esclusivamente nei casi in cui il dipendente è assente ai sensi dell'art. 33 per l'INTERA giornata lavorativa.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.